

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI AI SENSI DELL'ART 569, TERZO COMMA C.P.C.

§§ §§§ §

IL PROFESSIONISTA DELEGATO - AVV. BRUNO FAMULARO

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 30/2010 R.G.E.

Visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c. a seguito di istanza di vendita formulata dal Creditore Procedente;

letta la relazione del Gestore della Vendita telematica in data 22 luglio 2026 ed il verbale di diserzione redatto in pari data;

visto in particolare l'art. 20 del capo II del succitato provvedimento di delega;

ritenuto che nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dall'art. 591 I comma c.p.c. ai fini della fissazione della vendita con incanto del bene pignorato;

letto il provvedimento in data 28 novembre 2024 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha dettato disposizioni sostitutive e/o integrative di quanto disposto nell'ordinanza di delega a suo tempo emessa;

esaminato il provvedimento in data 14 agosto 2026 con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha autorizzato la riduzione del prezzo da porre a base, nella misura del 10% rispetto a quello fissato per il precedente esperimento di vendita;

visti gli artt. 569 e segg. c.p.c.;

AVVISA

che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la **vendita senza incanto** del seguente compendio immobiliare:

LOTTO UNICO: In Comune di Soveria Mannelli, località "S. Andrea" (limitrofo alla SS.19): complesso alberghiero in corso di costruzione su lotto di terreno della superficie di circa mq.23.812, che - a costruzione completata - sarà costituito da quattro piani, per una superficie complessiva coperta di circa mq.6.145. Detto complesso alberghiero, essendo in corso di costruzione, non è riportato nel Catasto Fabbricati; il terreno sul quale esso insiste è riportato nel Catasto Terreni del Comune di Soveria Mannelli con le seguenti indicazioni: **foglio di mappa 10, particelle 307**, sem.cl.1°, are 15.50, redd. dom. euro 10,81, redd. agr. euro 3,20; **829**, sem. irr. cl.2°, ha. 2.22.62, redd. dom. euro 68,98, redd. agr. euro 34,49

PREZZO BASE D'ASTA: EURO 300.430,85 - OFFERTA MINIMA: EURO 225.323,14 - CAUZIONE: 10% DEL PREZZO PROPOSTO - AUMENTO MINIMO: 4% DEL PREZZO BASE D'ASTA (CIOÈ EURO 12.017,23)

I beni di cui sopra risultano meglio descritti nella relazione di stima a firma dell'arch. Anna Maria Scavelli ed a cui si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri, pesi nonché difformità

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

edilizie ed urbanistiche a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.

La relazione è consultabile presso lo studio del Professionista Delegato in Lamezia Terme, Via Ettore e Ruggiero de Medici n. 31, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente, o sui siti internet www.tribunale.lameziamerme.giustizia.it, www.asteannunci.it e www.professionistiesecuzioni.it, nonché sul **Portale delle Vendite Pubbliche** di cui si dirà meglio appresso.

Presso la sede sopra indicata, la consultazione *de qua* potrà avvenire a partire dai 45 giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, nel suddetto luogo, i soli creditori potranno, altresì, consultare l'intero fascicolo della procedura esecutiva immobiliare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da concordarsi telefonicamente.

**** *
**** *
**** *

Data esame offerte: 20 novembre 2026, ore 12:00

Si precisa che l'udienza di esame delle offerte avverrà in forma esclusivamente telematica, senza la presenza fisica degli offerenti e delle parti che potranno assistere alle operazioni di vendita soltanto telematicamente secondo le modalità di seguito indicate.

Termine presentazione offerte: ore 13,00 del giorno 19 novembre 2026 (giorno antecedente la data fissata per l'esame delle offerte). L'offerta è inefficace se perviene oltre tale termine.

Avvertenze Generali

Si avvisa che:

- la validità e l'efficacia dell'offerta d'acquisto è regolata dal codice di procedura civile;
- la vendita del bene avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si trova, così come identificato, descritto e valutato dall'esperto nella relazione tecnica, senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventualmente esistenti e quote condominiali relative;
- la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità e/o difformità della cosa venduta nonché oneri di qualsiasi genere (ivi inclusi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore) per qualunque motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene;
- la partecipazione alla vendita implica la lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati, l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso, nonché la dispensa degli organi della procedura dal rilascio della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza e dell'attestato

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

di certificazione energetica;

- gli interessati potranno esaminare l'immobile posto in vendita facendone richiesta al Custode Giudiziario, Avv. Bruno Famularo, con Studio sito in Lamezia Terme (Cz), alla Via Ettore e Ruggiero de Medici n. 31, telefono e fax 0968.44.27.37, cellulare 328.45.48.102, posta elettronica brunofamularo@yahoo.it, posta elettronica certificata bruno.famularo@avvlamezia.legalmail.it, che provvederà ad accompagnare gli interessati medesimi presso l'immobile suddetto;
- il termine di versamento del saldo del prezzo nonché di ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita come quantificati dal Professionista Delegato è di **120 (centoventi) giorni dalla data dell'aggiudicazione (ovvero quello minore indicato nell'offerta)** ed il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura le cui coordinate bancarie verranno indicate prontamente dal Professionista Delegato;
- qualora il procedimento si basi su credito fondiario, e sempre che il creditore ne faccia richiesta **almeno cinque giorni prima** della data prevista per l'esperimento di vendita a mezzo Pec al Professionista Delegato, alle suddette modalità di pagamento sarà sostituito il versamento diretto alla banca creditrice, ai sensi dell'art. 41, comma IV, del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo. Tale pagamento dovrà avvenire entro lo stesso termine di **120 (centoventi) giorni dalla data dell'aggiudicazione (ovvero quello minore indicato nell'offerta)**, con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal Professionista Delegato; in tal caso, l'aggiudicatario consegnerà al Professionista Delegato la quietanza di pagamento emessa dal creditore fondiario al quale è stata versata la somma;
- in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata *ex* art. 587 c.p.c. e l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate. Inoltre, se il prezzo che si ricaverà dalla vendita successiva, unito alla cauzione confiscata, dovesse risultare inferiore a quello dell'asta precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza;
- solo all'esito degli adempimenti succitati ed altresì della produzione di aggiornati certificati sia catastali che relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene, nonché del pagamento delle spese di trasferimento come sotto indicate, verrà emesso il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
- **in nessun caso, sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che risulti offerente ed a favore del quale sia stata pronunciata l'aggiudicazione.**
- le spese di trasferimento del bene sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere versate al momento del pagamento della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura pari al **20%** di quest'ultimo. Si precisa che, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura che sarà fissata dal Giudice dell'Esecuzione e che gli verrà comunicata dal Professionista Delegato **entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione**, atteso che quanto pagato verrà imputato prima alle spese e poi in conto prezzo di aggiudicazione;

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

- sull'aggiudicatario gravano, in particolare, l'imposta di registro, l'imposta sul valore aggiunto ove dovuta, le imposte ipotecarie e catastali, i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli esistenti sul bene acquistato ed altresì il **50%** del compenso spettante al Professionista Delegato per la fase di trasferimento del bene (oltre rimborso forfetario ed oneri, fiscali e previdenziali), come liquidato dal G.E.;
- in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, è a carico dell'aggiudicatario il pagamento delle somme necessarie per la sanatoria degli eventuali abusi e, quindi, di quelle somme dovute a titolo di oblazione, canoni concessori, *etc.*;
- la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie catastali nonché dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto: ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;
- qualora l'immobile aggiudicato sia occupato dal debitore o da terzi sprovvisti di titolo opponibile alla procedura, la liberazione sarà effettuata a cura del Custode Giudiziario laddove l'aggiudicatario ne faccia richiesta scritta al Professionista Delegato prima che venga emesso il decreto di trasferimento; le spese di liberazione dell'immobile, in tal caso, verranno poste a carico della procedura ed il custode procederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 560 comma VI c.p.c. come modificato dalla Legge 28.2.2020 n. 8;
- l'offerente deve dichiarare la residenza, oppure eleggere il domicilio, nel comune di Lamezia Terme (Cz), in mancanza, le comunicazioni gli saranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, ai sensi dell'art. 174 disp. att. c.p.c.;
- la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni di vendita sono regolate nei successivi capi.

**** * * * *

Vendita Sincrona Telematica

Le operazioni di vendita, ed ogni attività propedeutica e correlata, avverranno nelle forme della **vendita sincrona telematica**, di cui all'art. 21 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, pertanto, le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente in via telematica.

Il **gestore della vendita telematica**, giusta autorizzazione del G.E. è la Società Edicom Finance S.r.l., cod. fisc. e p. iva 05091140961, con sede in Piazzetta Amleto Sartori, 18, Padova, con sito internet www.garavirtuale.it, inserita nell'elenco dei *Gestori della vendita telematica* con PDG di iscrizione numero 3 del 4 agosto 2017 per svolgere le funzioni di gestore della vendita ex articolo 2 lettera b) del D.M. 26 febbraio 2015 numero 32.

Soggetti legittimati a presentare le offerte

A norma dell'art. 571 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente od a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, III comma, c.p.c..

Il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti.

Nell'ipotesi di cui al predetto art. 579, III comma, c.p.c., il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura

privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma I, c.p.c..

Soggetti legittimati a partecipare alle operazioni di vendita senza incanto

Oltre gli offerenti, a norma dell'articolo 20 comma I del D.M. 26 febbraio 2015, numero 32, alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte, con modalità telematiche, il Giudice, il Referente della procedura ed il Cancelliere.

Con le medesime modalità, possono partecipare anche altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal Referente della procedura.

A tal fine, gli interessati alla partecipazione all'operazione di vendita (quali i creditori) dovranno farne richiesta scritta, a mezzo Pec, **almeno cinque giorni prima dell'esperimento di vendita**, al Professionista Delegato che provvederà ad inserire il nominativo del richiedente all'interno della propria consolle di gara nell'area dedicata.

Il gestore provvederà, una volta eseguito l'inserimento, ad inviare le credenziali di accesso al portale all'interessato.

Modalità e termini di presentazione della cauzione

La cauzione, pari almeno al 10% (dieci per cento) del prezzo proposto deve essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente del gestore, intestato Gruppo Edicom SpA, acceso presso la Banca Sella SpA e avente le seguenti coordinate Iban: IT 02 A 03268 1200 00529 1401 5770.

Detto bonifico, a pena di inammissibilità dell'offerta, dovrà risultare accreditato **entro il termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto** e, per ragioni di segretezza dell'offerta, lo stesso dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura cauzione, senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al Professionista Delegato, né altro elemento che connoti la procedura.

Validità ed efficacia delle offerte

A norma dell'art. 571 c.p.c., l'offerta è irrevocabile salvo che il Giudice ordini l'incanto ovvero siano decorsi 120 (centoventi) giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.

L'offerta non è efficace:

- se perviene oltre il termine stabilito.
- se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nel presente avviso.
- se l'offerente non presta cauzione, con le modalità succitate, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla vendita è necessario presentare l'offerta con modalità telematica, accedendo al **Portale delle Vendite Pubbliche** che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi:

<https://prp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>

Il **Portale delle Vendite Pubbliche** è un'area pubblica del portale del Ministero della Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Al modulo web Offerta Telematica del Ministero della Giustizia è possibile accedere anche dalla scheda del Lotto in vendita presente sul portale www.garavirtuale.it.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca.

A tal fine, due sono le modalità previste:

1. **utilizzo di una casella PEC identificativa** (PEC – ID) rilasciata da un gestore di PEC iscritto in un apposito registro ministeriale e conforme ai requisiti indicati nell'art. 12 del Regolamento n. 32/2015. La PEC – ID è una particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 65, comma 1, lettera *c – bis* del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82 *Codice dell'Amministrazione Digitale*). La PEC – ID prevede che il titolare della casella di posta abbia ricevuto le credenziali per l'accesso al servizio previa identificazione da parte del gestore, anche per via telematica, secondo modalità definite con Regole Tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale (che rimanda al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.9.2012) e ciò sia attestato dal gestore stesso nel messaggio o in un suo allegato in conformità a quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento citato.
2. **utilizzo di una qualsiasi casella PEC**, anche non identificativa ed anche appartenente ad un soggetto diverso da chi intende presentare la domanda, purché in tal caso l'offerente firmi digitalmente tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

La persona fisica che compila l'offerta nel sistema è definita **presentatore**, può coincidere o meno con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l'offerta per lo stesso lotto) ed è il soggetto che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC.

Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella PEC identificativa (PEC - ID).

Nel caso di offerta sottoscritta con firma digitale trasmessa tramite PEC non identificativa formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, anche in copia per immagine, la procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata rilasciata dagli altri offerenti a colui che ha sottoscritto l'offerta.

Quando l'offerente è coniugato o sia unito civilmente in regime di comunione legale dei beni o abbia sottoscritto un contratto di convivenza in regime di comunione dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, o dell'altra parte non offerente, unita civilmente o convivente, allegando copia del documento d'identità e del codice fiscale di quest'ultimo, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene in caso di

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

aggiudicazione; viceversa, l'offerente dovrà allegare alla domanda di partecipazione (ovvero produrre al momento del saldo prezzo di aggiudicazione) l'estratto dell'atto di matrimonio da cui risulti il regime di separazione patrimoniale, ovvero l'estratto dell'atto di unione civile sul quale sia annotata la convenzione patrimoniale della separazione.

Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale, è necessario che il coniuge non offerente, tramite il partecipante, rende la dichiarazione prescritta dall'articolo 179 ultimo comma c.c., allegandola all'offerta.

Se l'offerente è minorenne, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare. In tale ultimo caso, all'offerta andranno allegati copia del documento di identità e del codice fiscale sia dell'offerente che del sottoscrittore, nonché la copia del provvedimento di autorizzazione.

Se l'offerente è un interdetto, o inabilitato, oppure un amministrato di sostegno, l'offerta deve essere sottoscritta dal Tutore o dall'Amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare: in tal caso, all'offerta andranno allegati copia del documento di identità e del codice fiscale sia dell'offerente che del sottoscrittore, nonché la copia del provvedimento di autorizzazione.

In caso di persone giuridiche, all'offerta dovranno essere allegati, anche in copia per immagine, i documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale).

L'offerta telematica deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32 e, specificamente:

- i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita iva;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero od altro dato identificativo del lotto;
- la descrizione del bene;
- l'indicazione del referente della procedura, ossia del Professionista Delegato;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto ed il termine per il relativo pagamento;
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l'orario ed il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitato l'importo versato a titolo di cauzione;
- l'indirizzo della casella PEC utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32.

L'offerente dovrà pure indicare il codice IBAN sul quale avverrà la restituzione **mediante bonifico della cauzione** al termine della gara in caso di mancata aggiudicazione, dandosi sin d'ora atto del fatto che il costo del bonifico verrà detratto dall'importo restituito.

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale od un codice identificativo. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo *standard ISO 3166 – 1 alpha-2 code* dell'*International Organization for Standardization*.

All'offerta dovranno allegarsi la copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente, la copia del contratto del bonifico bancario attestante l'avvenuto versamento della cauzione, nonché la richiesta di eventuali agevolazioni fiscali (prima casa), salva la facoltà di depositare quest'ultima successivamente all'aggiudicazione o contestualmente al versamento del saldo del prezzo.

Si precisa che, qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalle relative cauzioni per ciascun lotto di interesse.

Nella compilazione del modulo dell'offerta, si rinverranno n. 6 (sei) passaggi, preceduti dalle informazioni generali per la compilazione e dall'informativa sulla privacy e, in particolare:

- **nel primo**, di sola lettura, sono identificati i dati del lotto in vendita per cui si intende partecipare alla gara.
- **nel secondo** devono essere riportate tutte le generalità ed i riferimenti del presentatore. Nel sistema è definito *presentatore* la persona fisica che compila l'offerta e può coincidere con uno degli offerenti (persone fisiche e/o rappresentante di persone giuridiche che propongono l'offerta per lo stesso lotto) e che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC. La PEC del presentatore deve essere obbligatoriamente indicata, essendo lo strumento da utilizzarsi per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. 26 febbraio 2015 n. 32 ed al quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell'offerta.
- **nel terzo** si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, siano essi persone fisiche o giuridiche oppure enti collettivi. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-sezioni da compilare tutte a cura del presentatore.
- **nel quarto**, vanno indicate le *quote – titoli* di partecipazione, intendendosi con queste espressioni l'indicazione, per ciascun offerente, del diritto (*proprietà, nuda proprietà, usufrutto*) e della quota (1/1, 1/2, ecc.) del medesimo diritto con cui l'offerente intende acquistare, nonché il titolo con cui il presentatore partecipa all'asta per l'offerente. In tale maschera, si devono inserire tutti i dati di tutti gli offerenti.
- **nel quinto** si inseriscono i dati dell'offerta. Devono essere precisati, dunque, il prezzo offerto ed il termine di versamento della cauzione, gli estremi della cauzione (bonifico bancario) ed inseriti gli allegati indispensabili per la validità dell'offerta (ad esempio, la procura rilasciata dall'offerente al presentatore). Il formato ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25 MB.
- **nel sesto** è contenuto un riepilogo in cui vengono riportate tutte le sezioni compilate relative all'offerta telematica compilata.

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

Come specificato nel punto precedente, una volta compilata l'offerta, al termine del riepilogo dei dati, affinché sia inequivocabilmente individuato chi intende partecipare alla vendita telematica, il presentatore può procedere in due modi a:

1) confermare direttamente l'offerta (bottone *conferma offerta*), in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) od alla PEC, come scelto dal presentatore, con i dati (*link* e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'*Hash* associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale;

2) firmare digitalmente l'offerta (bottone *firma offerta*), prima di confermarla nel caso non si avvarrà di una PEC – ID per l'invio dell'offerta completa e criptata al Ministero della Giustizia. In tale ultima ipotesi, il presentatore deve scaricare il documento, firmarlo digitalmente con il proprio dispositivo (o farlo firmare all'offerente se persona diversa) e ricaricarlo nel sistema.

Le modalità di firma digitale che il presentatore può scegliere sono due:

- a) firma su *client* mediante *smart card*;
- b) firma tramite *Java Web Start*.

L'offerta a questo punto può essere confermata ed inoltrata. Anche in tal caso, il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) o alla PEC, come scelta dal presentatore, con i dati (*link* e chiave) per recuperare l'offerta inserita e salvata in un'area riservata ed inoltre genera l'*Hash* associato all'offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale.

Dopo la conferma dell'offerta, viene visualizzato l'esito dell'inserimento dell'offerta.

In esso si evidenzia che le informazioni sono state inviate per mail al presentatore ma possono essere anche stampate mediante il tasto *stampa in PDF*.

L'ultimo adempimento riguarda il pagamento del **bollo digitale**.

L'offerta, nel frattempo, è temporaneamente salvata, in un'area riservata, priva di bollo.

A questo punto, il presentatore deve dichiarare di essere esente dal pagamento del bollo, oppure di provvedere in autonomia a pagarlo e di allegarlo alla mail unitamente all'offerta.

Nella normalità dei casi, il bollo digitale dovrà essere pagato; è comunque consentito presentare l'offerta anche priva di bollo, benché in tal caso si incorra in procedure di recupero coatto, aggravati e sanzioni.

Una volta generata l'offerta secondo i passaggi sopra descritti, il modulo *web offerta telematica* produce l'*Hash* del *file offertaIntegrale.xml* (impronta informatica generata mediante l'algoritmo SHA 256) da utilizzare per il pagamento della marca da bollo digitale.

Il presentatore dell'offerta dovrà richiedere al modulo *web offerta telematica* di essere reindirizzato al sistema dei pagamenti sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST) e qui potrà compilare la *form* di pagamento ed effettuare materialmente il pagamento del bollo mediante gli strumenti messi a disposizione dal PST.

La ricevuta del pagamento che verrà inviata tramite mail dovrà essere allegata all'offerta.

Il presentatore, quindi, recupera l'offerta completa (in formato p7m) e la trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata correttamente solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32.

Una volta trasmessa la busta digitale contenente l'offerta non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

Ai sensi dell'art. 15 del D.M. 26 febbraio 2015 n. 32, nei casi programmati (e comunicati dal Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita telematica e sui siti *internet* ove è eseguita la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c.. In tal caso, l'offerente potrà presentare l'offerta su supporto analogico oppure a mezzo telefax al recapito del Tribunale di Lamezia Terme 0968.23969.

Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita, il gestore ritirerà le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal Ministero o dal gestore, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente ed il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

Il medesimo presentatore può far pervenire, per lo stesso esperimento di vendita e per ogni singolo lotto di quell'esperimento, l'offerta di un solo soggetto; dopo la prima, le altre offerte sono dichiarate inammissibili.

Potrà invece presentare un'unica busta nell'interesse di più offerenti che partecipino pro quota fino al raggiungimento della quota dell'intero del bene in vendita.

La prima offerta è quella giunta, secondo la ricevuta di avvenuta consegna generata da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, in data e/o orario antecedente a tutte le altre presentate dallo stesso presentatore.

Supporto tecnico e assistenza gestore

Il supporto tecnico e l'assistenza del gestore sono disponibili secondo le modalità sotto indicate:

1. per problemi di accesso alla piattaforma www.garavirtuale.it da parte degli utenti, è attivo un *call center* dedicato reperibile al numero 041 8622235 ed alla e-mail dello stesso *staff* tecnico info@garavirtuale.it, dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 e del venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00;
2. per assistenza tecnica, consulenza ed acquisto PEC e firma digitale nelle fasi di presentazione dell'offerta, è attivo, a discrezione dell'utente, un ulteriore servizio del Gruppo Edicom di supporto e assistenza denominato

AC Consulting, rinvenibile attraverso l'apposita sezione RICHIEDI ASSISTENZA inserita nel dettaglio del lotto sul portale www.asteannunci.it.

Svolgimento delle operazioni di vendita

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara, saranno effettuati tramite il portale www.garavirtuale.it. L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata, viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per inizio dell'operazione di vendita e, quindi, trasmessa al gestore che almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'operazione di vendita, invia, all'indirizzo PEC indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 26 febbraio 2015 numero 32.

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle vendite telematiche con le credenziali ricevute alla PEC indicata nell'offerta.

Il Gestore verifica il messaggio PEC mediante il quale è stata trasmessa l'offerta contiene l'attestazione di cui all'articolo 13 comma II del D.M. 26 febbraio 2015 numero 32 nonché nell'effettivo versamento della cauzione e, dell'esito di tali verifiche, informa immediatamente il Professionista Delegato.

Le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame dell'offerta ed all'ora espressamente indicata nel presente avviso, alla presenza degli offerenti *on line* nonché dei soggetti indicati nell'articolo 20 del D.M. 26 febbraio 2015 numero 32.

Il Professionista Delegato, verificata la regolarità delle offerte, dà inizio alle operazioni di vendita.

La gara, che si svolge in **modalità sincrona telematica**, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, dopo la eventuale dichiarazione di inammissibilità delle domande non idonee e la eventuale comunicazione di modifiche relative allo stato di fatto o di diritto del bene a tutti gli offerenti *on line* ammessi alla gara.

Il portale del Gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti al documento informatico contenente i dati delle offerte e sostituisce i nominativi con pseudonimi od altri elementi distintivi in grado di assicurarne l'anonimato.

Il portale del Gestore della vendita telematica assicura l'accesso degli offerenti al documento informatico contenente i dati delle offerte e sostituisce i nominativi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

Il Gestore allestisce e visualizza sul proprio portale un sistema automatico di computo del termine fissato per la formulazione dei rilanci.

I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente sono riportati nel portale del Gestore e resi visibili agli altri partecipanti e al Professionista Delegato: allo stesso modo si procede per ogni determinazione di quest'ultimo.

A norma dell'art. 572, II comma, c.p.c., se l'offerta è pari o superiore al valore stabilito nell'ordinanza di vendita

(pari ad **euro 300.430,85** per il lotto unico), la stessa è senz'altro accolta.

A norma dell'art. 572, III comma, c.p.c., se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto (e cioè inferiore ad **euro 225.323,14** per il lotto unico), può farsi luogo alla vendita quando si ritiene che non vi sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.

In ipotesi di più offerte valide, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., si procederà con gara telematica tra gli offerenti con modalità sincrona sul prezzo più alto, secondo il sistema dei plurimi rilanci che verranno formulati nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del Professionista Delegato e di tutti gli offerenti.

Il rilancio minimo ammonta al **4% (quattro)** del prezzo base d'asta e la gara dovrà dichiararsi chiusa quando siano decorsi **180 secondi** dall'ultima offerta senza che siano stati effettuati rilanci ulteriori.

Il bene verrà aggiudicato dal Professionista Delegato al migliore offerente, stilando apposito verbale, fatta salva l'applicazione delle previsioni che seguono.

Nel caso di mancato collegamento on line dell'unico offerente, l'aggiudicazione verrà disposta in suo favore, sentite le parti ed i creditori iscritti non intervenuti e salva l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 572, II e III comma, c.p.c..

Si potrà procedere all'aggiudicazione all'unico offerente o al maggior offerente o al primo offerente **anche se offline**.

A norma dell'art. 573 c.p.c., se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita, ma si procederà all'assegnazione.

Se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito quale base d'asta nell'ordinanza di vendita, non si farà luogo alla vendita se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti o per loro assenza, l'aggiudicazione sarà disposta a favore di colui che abbia offerto il maggior prezzo ovvero, in caso di parità di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di maggiore importo ovvero, in caso di parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare nel minor tempo possibile.

Ove le offerte siano tutte equivalenti, l'aggiudicazione avverrà in favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.

Si specifica che tutte le attività che, ai sensi dell'art 571 c.p.c. e segg. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione oppure dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal Professionista Delegato presso il suo studio.

Modalità di pubblicazione del presente avviso

Il presente avviso verrà pubblicato dal Professionista Delegato sul **Portale delle Vendite Telematiche**, sui siti internet www.tribunale.lameziaterme.giustizia.it, www.rivistaastegindiziarie.it, www.asteanunci.it, www.astearrivi.it, www.canaleaste.it, sull'app GPS Aste, nonché sui principali siti internet immobiliari privati e gli ulteriori siti internet

Bruno Famularo
Avvocato Cassazionista

correlati (ad es. casa.it; bakeka.it, ecc.).

Tra l'avvenuta pubblicità di cui sopra e la data fissata quale termine di presentazione delle offerte dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

Il più diligente dei creditori, munito di titolo esecutivo, potrà rendere noto il presente avviso, a sua cura e spese, mediante affissione muraria, da effettuarsi nel comune di Lamezia Terme ed in quello di ubicazione dell'immobile, almeno 45 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Inoltre, ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a sue spese, non rimborsabili neppure *ex* art. 2770 c. c., all'ulteriore forma di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno 45 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La prova delle pubblicità elettronica ed a mezzo stampa va acclusa quanto prima nel fascicolo del Professionista Delegato.

Le forme ulteriori di pubblicità che i creditori possono porre in essere e di cui si è detto innanzi sono state espressamente dichiarate dal G.E. non necessarie ai fini dell'esperibilità della vendita.

Si rappresenta che l'omesso pagamento, da parte del creditore, delle spese di pubblicità e dei costi del Gestore della vendita, qualora determini la mancata tempestiva pubblicazione del presente avviso di vendita, sarà valutato quale impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo ai sensi dell'articolo 630 primo comma c.p.c. e ne comporterà la chiusura anticipata, conformemente a quanto statuito dalla recente giurisprudenza sia di merito che legittimità.

Si avverte, infine, che il Professionista Delegato è già stato autorizzato dal G.E., ove l'espletamento della vendita non abbia luogo per qualunque motivo, alla data sopra stabilita, ad applicare immediatamente, ossia a tale stessa data, l'art. 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio e/o ulteriore ed in quello stesso contesto potendo disporre, se del caso, l'amministrazione giudiziaria.

Maggiori informazioni verranno fornite dal Professionista Delegato, presso il proprio Studio all'indirizzo sopra indicato.

Lamezia Terme, 8 settembre 2026

Il Professionista Delegato alla vendita
Avv. Bruno Famularo